

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 25 NOV. 2018

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2157 del 22 NOV. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37972-FORN.13823 ALL'AVV. FRANCO VINDIGNI PER LA DIFESA DELL'ASP NELLA CONTROVERSIA N. 1028/2015 RG TRIBUNALE DI RAGUSA DEFINITA CON SENTENZA N. 1124/2018.

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 8 NOV. 2018

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 190/20 del 13/11/18 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 202020102 - Fondo spese legali per contenz.

Autorizzazione come da prospetto allegato AVV. esterni

IL FUNZIONARIO _____ IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Giacomo Lauricella)
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Il 22 NOV. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo
Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con atto di pignoramento presso terzi notificato all'Azienda il 17.9.2014, la società ICM s.r.l. citava l'Azienda ed il Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro a comparire all'udienza del 7.10.2014 presso il Tribunale di Ragusa, per chiedere la assegnazione della somma di Euro 170.952,78 derivante dalla ordinanza di assegnazione n. 4308 rep. del 29.4- 7.5.2014, dello stesso Tribunale di Ragusa nella controversia di esecuzione promossa dalla ICM s.r.l. contro il CONSORZIO STABILE AEDARS s.c.a r.l. e l'Azienda quale terzo pignorato, ordinanza asseritamente non eseguita dall'Azienda;


VISTI gli atti del procedimento, dai quali risulta che l'atto di precetto, citato in premessa dell'atto, notificato dalla ICM all'Azienda il 25.7.2014 è nullo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella Legge 28.2.1997 n. 30, atteso che nei confronti della P.A., l'azione esecutiva non può essere avviata prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, che deve ritenersi nullo e privo di effetti (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 14.1.2009 n. 590); considerato che l'ordinanza in oggetto è stata notificata all'Azienda il 8.5.2014, detto termine alla data di notifica del precetto non era ancora decorso e, pertanto, l'atto di precetto, come sopra notificato il 25.7.2014, è da ritenere nullo e privo di effetti e che lo stesso non risulta rinnovato prima della notifica dell'atto di pignoramento odierno;

CONSIDERATO che dalla corrispondenza agli atti risulta che il Giudice della Esecuzione nella motivazione del provvedimento ha precisato che *"Vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ASP Ragusa, non contestata, dalla quale si evince che lo stesso è debitore nei confronti del debitore esecutato Consorzio Stabile Aedars della somma di Euro 170.361,84 per saldo finale lavori, sottoposto all'esito positivo del collaudo dell'impianto di condizionamento ed all'accensione di polizze di assicurazione indennitarie; ritenuto che la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità cosicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti liquidi (da leggersi quali "illiquidi", n.d.r.) o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura"*; come più volte comunicato alla ICM, trattasi, pertanto, di assegnazione di credito condizionato, effettuata "ora per allora" cioè a quando la somma dovuta dall'ASP al Consorzio Aedars diverrà esigibile, ovvero al verificarsi delle condizioni dichiarate dall'ASP terzo pignorato, condizioni a tutt'oggi non verificatesi in capo al creditore dell'Azienda CONSORZIO AEDARS e che, quindi, impediscono la liquidazione delle somme pignorate ed assegnate al creditore pignoratizio ICM;

RICHIAMATO, altresì, l'atto di opposizione agli atti esecutivi, notificato il 13.8.2014 sia all'Azienda che alla ICM, con il quale il Consorzio AEDARS ha proposto opposizione avverso la predetta ordinanza di assegnazione, evidenziando di avere avviato procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma, regolarmente pubblicato, del quale peraltro l'Azienda ha fatto esplicito richiamo nella dichiarazione di terzo depositata nel giudizio di esecuzione sopra citato;

PRESO ATTO che l'Azienda ha a sua volta provveduto alla opposizione nelle forme di legge avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 17.9.2014 dalla ICM s.r.l all'Azienda, conferendo incarico all'avv. Franco Vindigni, giusta deliberazione n.1855 del 24.9.2014;

PRESO ATTO che a seguito del sopravvenuto fallimento della ICM il giudizio veniva interrotto all'udienza del 6.12.2017;



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Cugliotta

VISTO l'atto di riassunzione notificato il 28.3.2018 dal Consorzio Aedars in liquidazione avverso il Fallimento ICM e l'Azienda ;

VISTA la delibera n. 645 del 5.4.2018 a mezzo della quale veniva confermato l'incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa dell'ASP nel predetto giudizio di riassunzione;

VISTA la sentenza n. 1124/2018 del Tribunale di Ragusa che, a definizione della controversia, "accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava l'ordinanza di assegnazione del 29.4.2014 emessa dal Tribunale di Ragusa in senso al proc. R.G.E. n. 1968/2013, condannando il fallimento ICM al pagamento in favore sia della società opponente che dell'ASP delle spese di lite;

VISTA la nota del 9.10.2018 con la quale l'Avv. Vindigni trasmette copia del fascicolo di parte e dei verbali di causa, nonché copia della propria parcella relativa al suddetto giudizio ;

Preso atto che la parcella professionale suddetta per l'importo complessivo lordo di Euro 3.806,40 lorde è conforme alle Direttive Aziendali in materia e commisurata entro il valore minimo del D.M. 55/2014 e corrisponde esattamente all'importo liquidato dal Giudice a carico di controparte e per il quale l'Azienda ha già avviato le procedure di recupero;

Preso atto che trattasi di atto rientrante nella ordinaria amministrazione;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare la allegata parcella professionale e fattura elettronica n. reg.ne 37972 Forn. 13823 dell'Avv. Franco Vindigni per la difesa in giudizio dell'Azienda nella controversia innanzi al Tribunale di Ragusa n. 1028/2015 RG Consorzio Aedars contro Fallimento ICM ed ASP Ragusa meglio descritta in premessa
- Autorizzare la relativa spesa di Euro 3.806,40 lorde a gravare al conto di costo n. 202020201 "fondo spese legali pagamento avvocati fiduciari".

202020102

